

ESENTE



68 19 / 17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Presidente -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

- Rel. Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESSE

- Consigliere -

Oggetto

Famiglia-
Mantenimento del
figlio - Da parte
di uno solo dei
coniugi - Diritto
al rimborso "pro
quota" - Esercizio
del diritto "iure
proprio" da parte
dell' altro
coniuge -
Ammissibilità.

Ud. 21/10/2016 - CC

R.G.N. 26297/2015

6819
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26297-2015 proposto da:

AVV. ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso da sé medesimo;

- *ricorrente* -

contro

GIOVINA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 248/2015 della CORTE D'APPELLO di
PERUGIA, emessa il 30/03/2015 e depositata il 22/04/2015;

8907
16

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESI.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 20 luglio 2015, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.
civ.:

«Con sentenza in data 22 aprile 2015, la Corte
d'Appello di Perugia, nell'ambito di due giudizi
riuniti relativi alla separazione personale degli
intestati coniugi e, per quello che qui ancora
interessa, ha respinto la domanda di regresso
dell' (), proposta contro il coniuge
, per
il rimborso della quota di spettanza del detto coniuge
relativa al mantenimento del figlio minore I
di
cui si era preso cura integralmente il padre,
Alessandro (), dal 1996 al 2001, non già perché il
periodo del mantenimento era quello compreso tra il
matrimonio e la separazione (come aveva erroneamente
affermato il primo giudice) ma perché, ai sensi
dell'art. 143 c.c., gli obblighi erano posti
congiuntamente a carico di entrambi coniugi, onde colui
che aveva provveduto (nella specie, l' ()) non aveva
diritto di regresso verso l'altro.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto
ricorso Alessandro (), con atto notificato il 16
ottobre 2015, sulla base di un unico motivo, con cui
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
143, 147 e 148 c.c.

L'intimata non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato atteso che, la
negazione del diritto di regresso da parte del coniuge
che abbia integralmente adempiuto gli obblighi della
coppia genitoriale, è affermazione che contrasta con i
contrari principi di diritto posti da questa Corte, e
secondo cui:

- a) *In materia di obbligo di mantenimento dei figli,
nel caso in cui il coniuge abbia integralmente
adempiuto tale l'obbligo, pure per la quota
facente carico all'altro coniuge, è ravvisabile
un'ipotesi di gestione di affari, produttiva a
carico dell'altro genitore degli effetti di cui
all'art. 2031 cod. civ., atteso che l'obbligo di
mantenimento dei figli sorge per effetto della
filiazione. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27653 del
2011);*
- b) *Il coniuge che abbia integralmente adempiuto
l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la*



quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire "iure proprio" nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell'indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 cod. civ. Quanto agli interessi sul capitale del figlio minore, essi, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestà, ai sensi dell'art. 324 cod. civ., sicché deve escludersi che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento dei suddetti interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9386 del 1999);

- c) Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire "iure proprio" nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell'indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 cod. civ. Quanto agli interessi sul capitale del figlio minore, essi, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestà, ai sensi dell'art. 324 cod. civ., sicché deve escludersi che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento dei suddetti interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10849 del 1996);

In conclusione, il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto, con la conseguenze cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, perché decida il punto controverso facendo applicazione degli enunciati principi di diritto.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.».

*

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse solo osservazioni adesive, da parte della ricorrente;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, ad altro giudice che s'individua, in ragione delle considerazioni svolte dal ricorrente nella sua memoria [pluralità di giudici persone fisiche, appartenenti a quell'Ufficio a quo (peraltro, di piccole dimensioni), che in ragione delle funzioni svolte, non necessariamente in grado di appello, si sono già occupate del conflitto coniugale], nella Corte d'appello di Perugia che, nel decidere nuovamente della causa, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte,
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 21 ottobre 2016, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 MAR 2017



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
[Signature]